

REGOLAMENTO RICREAZIONE LICEO

Delibera n. 33 del Collegio dei docenti febbraio 2026

Delibera n. 30 del Commissario Straordinario febbraio 2026

Per una completa e consapevole conoscenza della materia in argomento, vanno prese in esame le diverse disposizioni normative che la regolamentano: norme relative alla natura giuridica, all'organizzazione del sistema scolastico e delle singole Istituzioni, al contratto di lavoro del personale (**Testo unico – DLgs 297/94, art. 10; DPR n. 275/99 artt. 3,4,8; CCNL-Comparto-Scuola**); norme civilistiche che riguardano le responsabilità connesse alla vigilanza sui minori (**Codice Civile: art. 2047; art 2048 – Legge n. 312 dell'11/07/80**).

Tale quadro normativo nel suo complesso assegna alla Scuola, ovvero al personale docente, al personale Ata ed al Dirigente Scolastico, ciascuno per le proprie competenze, il dovere della sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui sono affidati. In particolare, è ricorrente in giurisprudenza l'affermazione che l'obbligo si estende dal momento dell'ingresso degli studenti e delle studentesse nei locali della scuola a quello della loro uscita (**cf. Cass. 5/9/1986, n. 5424**), comprendendo il periodo destinato alla ricreazione (**cf. Cass. 28/7/1972, n. 2590; Cass.7/6/1977, n. 2342**), con la precisazione che l'obbligo assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli studenti e delle studentesse (**cf. Cass. 4/3/1977, n. 894**).

Stabilito che la ricreazione è un diritto degli studenti e delle studentesse e che rappresenta un momento importante della vita scolastica, in quanto consente agli studenti di riposarsi, socializzare e fare una pausa dalle attività didattiche e che durante la ricreazione la vigilanza spetta ai docenti in servizio nelle classi e al personale ATA in servizio sui piani, per garantire che tale intervallo si svolga in un clima sereno, sicuro e rispettoso delle persone e degli ambienti, **il Liceo Scientifico adotta** il presente regolamento, che disciplina modalità, spazi e responsabilità connesse allo svolgimento della ricreazione.

Durante le ricreazioni, sono tenuti a garantire vigilare e a collaborare:

- i docenti, secondo il proprio orario di servizio, ovvero i docenti in servizio nell'ora della ricreazione;
- i docenti a disposizione non impegnati in sostituzioni;
- il personale ATA, ciascuno secondo le proprie mansioni.

Tale organizzazione risponde agli obblighi di vigilanza sugli alunni sanciti **art. 29 CCNL 2006/2009 (docenti)** e dalle **declaratorie del personale ATA (art. 44 CCNL 2006/2009)**, integrato dalla responsabilità civile **art. 2048 del Codice Civile**, e dalle **Linee guida del MIUR** in materia di vigilanza e sicurezza degli alunni, che attribuiscono al personale scolastico la responsabilità della sorveglianza durante tutto il tempo in cui gli studenti si trovano nei locali e negli spazi esterni dell'Istituto, comprese le pause ricreative.

Premesso quanto sopra e per ripartire in modo efficace le risorse, tutti i docenti in servizio durante la ricreazione nelle rispettive aule (curricolari e docenti di sostegno) saranno così ripartiti a turno: minimo n.2 docenti per la sorveglianza del PT; minimo n.2 docenti per la sorveglianza del P1;

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE CARSOLI
Scuola Infanzia e Primaria, Scuola Media e Liceo Scientifico

minimo n. 2 docenti per la sorveglianza dell'area esterna del Liceo (cortile e spazi attorno agli edifici del Liceo).

La ripartizione dei docenti e il loro utilizzo verrà indicato nella specifica organizzazione settimanale di attuazione a cura del Referente di plesso.

I collaboratori scolastici, ciascuno per il proprio settore, assicureranno la sorveglianza degli studenti negli spazi di competenza, in coerenza con quanto stabilito dal CCNL Comparto Scuola "i collaboratori scolastici devono effettuare un "controllo assiduo e diretto" negli spazi comuni (corridoi, servizi igienici) durante la pausa".

Durante le pause ricreative è obbligatorio far rispettare integralmente il Regolamento di Istituto, in particolare per quanto riguarda:

- il divieto assoluto di fumo nei locali e negli spazi esterni dell'Istituto (ai sensi della **Legge n. 584/1975, del D.Lgs. 81/2008, e della Legge n. 3/2003, art. 51**);
- il divieto di utilizzo di telefoni cellulari e dispositivi elettronici personali, ai sensi della **Circolare MIM n.3392 del 16 giugno 2025** e del Regolamento di Istituto.

Si raccomanda pertanto ai docenti e al personale ATA di vigilare con rigore e di intervenire tempestivamente in caso di comportamenti non conformi, applicando le disposizioni previste dal Regolamento, al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità degli studenti durante le pause ricreative, come previsto dal **D.Lgs. 81/08** e dalle **Disposizioni Ministeriali in materia di sicurezza e tutela degli alunni**.